



## TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO

Seconda Sezione Civile, Fallimentare e delle esecuzioni forzate

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura De Simone

Presidente

dott. Elena Gelato

Giudice

dott. Bruno Conca

Giudice relatore

nel procedimento ex art. 161, 6° co., l.f. ad RG 15/2020, promosso da Fintyre s.p.a., come in atti rappresentata e difesa, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

letta la memoria integrativa autorizzata, resa in data 1.7.2020, in esito a decreto collegiale interlocutorio di questo Tribunale, in punto competenza del Foro adito, ex comb. disp. 350 e 27, primo comma, CCII;

preso atto che, sulla base di quanto allegato e documentato dalla società proponente, la medesima integra pacificamente i requisiti dimensionali per l'eventuale assoggettamento a procedura di amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. 270/99 che la stessa istante riserva eventualmente di proporre nel caso di esito negativo della domanda di concordato preventivo;

letto l'art. 27, co. 1°, CCII, a mente del quale *“per i procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi d'impresa di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia d'impresa [...]”*, nonché l'art. 350, primo comma, CCII, nella parte in cui si prevede che *“all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio, n. 270, le parole “del luogo in cui essa ha la sede principale” sono sostituite dalle seguenti “competente ai sensi dell'art. 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza” e, ancora, dell'art. 389, secondo comma, CCII laddove dispone “Gli articoli 27, comma 1, 350, omissis, entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto”*;

dato atto che, anche secondo la prospettazione della società istante, *“non v'è dubbio che la dizione testuale dell'art. 27, comma 1, CCII “in amministrazione straordinaria” debba essere interpretata, come correttamente suggerisce il Tribunale, nel senso di assoggettabile ad amministrazione straordinaria, sotto pena d'inapplicabilità del primo periodo della medesima norma e di sua esclusiva circoscrizione ai gruppi d'impresa”*;

preso atto che, secondo la prospettazione della società istante, la deroga della competenza in favore del tribunale ove ha sede la sezione specializzata in materia d'impresa (nel caso di specie, Brescia), sussisterebbe, sino all'entrata in vigore *in toto* del CCII, per i soli procedimenti volti alla declaratoria d'insolvenza in vista dell'apertura di amministrazione straordinaria, non già alle domande di concordato preventivo (o di accordo di ristrutturazione), poiché l'art. 27, co. 1°, nel riferirsi ai *“procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza”*, non può che intendere *“i soli strumenti disciplinati dal CCII e meglio indicati nell'art. 1 del medesimo codice e non anche quelli previsti dalla legge fallimentare che è, attualmente, ancora in vigore”*;

ritenuto che tale opzione interpretativa non sia condivisibile, posto che,

- secondo un criterio letterale, essa non è corroborata dalla dizione *“previsti dal presente Codice”* o altra equivalente,



- secondo un criterio sistematico, essa confligge con il dato, sopra ricordato, dell'apposita modifica del d. lgs. 270/99 in materia di competenza alla declaratoria di amministrazione straordinaria, non solo con riguardo al Foro competente, ma anche al criterio di selezione dello stesso, non più ancorato, come nella legge fallimentare, alla sede principale dell'impresa, bensì al centro principale degli interessi del debitore, talché sul presupposto, pur residuale, di uno scostamento tra sede principale e "c.o.m.i.", si dovrebbe pensare ad un foro competente per il concordato preventivo disciplinato secondo la legge fallimentare, diverso da quello previsto dalla legge fallimentare;
- secondo un criterio funzionale, esso contrasta con il criterio di maggior specializzazione voluto dal legislatore delegante ed attuato dal legislatore delegato solo con riferimento proprio alle imprese di maggiori dimensioni, poiché attuata la delega con riguardo a tali imprese, si dovrebbe allora ritenere che il tribunale più specializzato sia competente solo per il procedimento più semplice (dichiarazione d'insolvenza) e non per quelli di pari o maggiore complessità, pure d'iniziativa della stessa società;
- secondo un criterio di ragionevolezza, tale *intentio legis* sarebbe del tutto incongrua, postulandosi la competenza alternativa di due distinti fori *secundum eventum litis* (se il concordato preventivo o l'a.d.r. hanno un risultato favorevole per la società, rimarrebbe competente il tribunale ordinario, in caso contrario la competenza transiterebbe su quello specializzato), con imprevedibili e paralizzanti conseguenze in caso di eventuale apertura di subprocedimenti ex art. 173 l.f.;
- secondo un criterio logico-sistematico, la tesi propugnata pare altresì incongrua rispetto alla piena continuità tra gli istituti disciplinati dalla legge fallimentare e quelli del CCII, di là di una diversa regolazione degli stessi e in disparte quelli propri e soli del CCII (p.e. accordo in sede OCRI), non rilevanti ai fini del procedimento in esame;

considerato altresì che i precedenti "contrari" citati dalla proponente non appaiono effettivamente in termini, dal momento che quello del Tribunale di Forlì (decr. 7.9.2019) riguarda, come correttamente ricordato dalla stessa proponente, la diversa fattispecie dei gruppi d'impresa, mentre quello di Padova (caso Pittarosso), pur "*ritenendo la propria competenza*", non consta avere motivato in relazione al profilo in esame, ma solamente con riguardo alla sede principale dell'impresa (peraltro in linea con il ricorso, allegato alla memoria dell'odierna istante, in cui detto profilo non viene affatto preso in esame);

ritenuto, pertanto, che la competenza di questo tribunale vada declinata in luogo del Tribunale di Brescia;

pqm

dichiara la propria incompetenza in luogo di quella del Tribunale di Brescia;

manda alla Cancelleria di trasmettere gli atti a detto Ufficio.

Bergamo, 08/07/2020

Il Presidente  
dott. Laura De Simone

